



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/03/2009

=====

ADDI' 13/03/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		vice			
MONTIKO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICFERRA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DI CARLO - MANCINI - SCALIA

DELIBERAZIONE N. 135

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)".

135

B



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: " *Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)*".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente di concerto con il vice Presidente

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
- VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente la Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche;
- VISTO** il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".
- CONSIDERATA** l'opportunità di apportare alla legge regionale summenzionata modifiche finalizzate ad adeguarla ai recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale in materia di spoil system; all'introduzione di nuove modalità di nomina dei direttori generali e dei responsabili di strutture sanitarie complesse delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; all'accrescimento della efficienza delle attività di vigilanza e controllo della Giunta regionale sui soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




135 12 MAR 99

MP

regionale, prevedendo tra l'altro, la costituzione di una commissione di garanzia con funzioni di supporto alla Giunta in tale attività;

PRESO ATTO che la proposta di legge regionale allegata alla presente deliberazione è stata formulata, come previsto dall'art. 65, comma 6, del r. r. 1/2002 e successive modifiche, in collegamento con la Direzione regionale Affari giuridici e legislativi;

VISTA la relazione illustrativa del Vice Presidente; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali.


All'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente accolte:

di adottare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)". che consta di n. 7 articoli e di una relazione illustrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo






135 PD

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1994, N. 18
(DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. ISTITUZIONE DELLE
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)”

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martazzo



Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale
16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche)*

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 18/1994 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

(Funzione di vigilanza. Commissione di garanzia
per i controlli sul sistema sanitario regionale)


1. Al fine di garantire la massima efficacia della funzione di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), la Giunta regionale coordina, nell'ambito di un sistema omogeneo e unitario, le attività di controllo svolte dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dagli altri enti regionali che operano nel sistema sanitario regionale e verifica che sia garantita presso i suddetti enti e aziende la presenza e l'effettivo funzionamento di sistemi analitici di controllo dei servizi e delle prestazioni, l'efficienza nelle modalità di impiego delle risorse finanziarie, l'adozione del sistema di controllo interno, con particolare riferimento al ciclo passivo, alla tenuta del sistema di contabilità analitica e di gestione per budget.

2. E' istituita presso la Presidenza della Regione la commissione di garanzia per i controlli sul sistema sanitario regionale, di seguito denominata commissione, quale organo di supporto della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.



3. La commissione è composta da cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Regione, che provvede, altresì, al suo insediamento. I componenti sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di organizzazione e sistemi di qualità, controllo di gestione, internal audit.

4. La commissione svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni, operando in piena autonomia e indipendenza di giudizio:

- a) individuazione di azioni dirette a promuovere la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi, nonché la comunicazione e la diffusione delle best practices;



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




- b) introduzione di un modello di controllo e monitoraggio continui delle complessive attività svolte per conto del servizio sanitario regionale dalle strutture erogatrici;
- c) verifica dell'efficacia delle modalità stabilite per l'attuazione della programmazione regionale in materia di sanità e rilevazione e comunicazione delle criticità rilevate.

5. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta, ad essi spetta un compenso determinato ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

6. Il supporto tecnico amministrativo per lo svolgimento dell'attività della commissione è assicurato dalla struttura regionale competente per le attività della Presidenza.

7. Le strutture regionali e gli enti e le aziende di cui al comma 1 sono tenuti a fornire al Comitato tutte le documentazioni e informazioni richieste e a consentire, altresì, l'accesso alle rispettive banche dati.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 18/2004)

1. L'articolo 8 della l.r. 18/1994 e successive modifiche è sostituito dal seguente e

“Art. 8

(Direttori generali)

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono nominati con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, tra i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 8 bis e con le modalità ivi previste. All'atto della nomina sono assegnati gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, in conformità alle previsioni del piano sanitario regionale ed alle linee di indirizzo della conferenza locale per la sanità di cui all'articolo 12. Gli obiettivi sono aggiornati periodicamente.

2. Il rapporto di lavoro dei direttori generali di cui al comma 1 è esclusivo e si instaura con contratto di diritto privato, della durata di quattro anni, rinnovabile, avente i contenuti di cui all'articolo 3, comma 6 e all'articolo 3 bis, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche. Il contratto è stipulato tra la Regione e il direttore generale nominato. La nomina ha efficacia dalla stipula del contratto stesso.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ovvero dell'azienda ospedaliera. Sono, altresì, a carico del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ovvero dell'azienda ospedaliera gli oneri di cui all'articolo 3 bis, commi 11 e 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche. Non può gravare sul bilancio delle medesime aziende nessun altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelle espressamente previste dalla legislazione vigente.”.

PM
AF
MUG

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella L.r. 18/1994)

1. Dopo l'articolo 8 della L.r. 18/1994 e successive modifiche è inserito il seguente:


“Art. 8 bis

(Elenco regionale dei direttori generali)



1. E' istituito presso la Presidenza della Regione l'elenco regionale dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Possono essere iscritti, a domanda, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea specialistica di secondo livello o equiparata;
- b) esperienza lavorativa almeno quinquennale maturata presso strutture sanitarie pubbliche o private con incarico dirigenziale di direzione di strutture complesse, quali direzione generale, direzione sanitaria, direzione amministrativa, direzione scientifica, di dipartimento o, in alternativa, analoga esperienza lavorativa maturata presso enti pubblici o privati con incarico dirigenziale apicale di direzione di strutture di elevata complessità e qualità, aventi gli ulteriori requisiti previsti nel regolamento di cui al comma 3;
- c) assenza di dichiarazione di decadenza, revoca o comunque di cessazione da precedente incarico di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche;
- d) assenza delle cause ostative di cui all'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche;
- e) possesso di ulteriori titoli di carattere scientifico e gestionale di elevata qualità, da comprovarsi a mezzo di specifico curriculum, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 3.

2. L'elenco è predisposto da una commissione che ne cura, altresì, la tenuta e l'aggiornamento. La commissione, che dura in carica quattro anni, è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Regione e scelti tra ex giudici della Corte Costituzionale, magistrati a riposo delle supreme magistrature, professori



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ordinari, anche a riposo, di Università degli studi, in materie giuridiche, economiche e aziendalistiche. Ai membri della commissione è corrisposto un compenso ai sensi dell'articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

3. La Giunta regionale, con apposito regolamento di attuazione, definisce le modalità per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- a) l'iscrizione avviene a domanda dell'interessato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta ufficiale, sul BURL e sul sito web della Regione; alla domanda è allegato specifico curriculum comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, ivi comprese le eventuali valutazioni sui risultati aziendali conseguiti e sugli obiettivi raggiunti per il periodo dichiarato;
- b) l'iscrizione è subordinata alla verifica, da parte della commissione, del possesso dei requisiti di cui al comma 1;
- c) obbligo di comunicazione da parte degli iscritti di eventuali variazioni dei requisiti di cui al comma 1, pena la cancellazione dall'elenco;
- d) aggiornamento dell'elenco con cadenza biennale, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a);
- e) pubblicazione dell'elenco e dei suoi aggiornamenti sul BURL e sul sito web della Regione;
- f) pubblicazione sul sito web della Regione dei curricula degli iscritti nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Il Presidente della Regione, ai fini della nomina di cui all'articolo 8, comma 1, inoltra, entro quindici giorni dalla vacanza dell'ufficio, specifica richiesta alla commissione, che provvede, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa, alla comunicazione di una terna di nominativi, tratti dagli iscritti nell'elenco, formulata tenendo conto dei requisiti di esperienza e competenza posseduti in riferimento alle caratteristiche dell'incarico. Il Presidente della Regione provvede alla nomina del direttore generale scegliendolo nella terna, senza alcun obbligo di valutazioni comparative, entro il termine previsto dall'articolo 3 bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche. Esaurita la procedura di nomina, la terna cessa di avere efficacia".

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 18/1994)

1. Dopo l'articolo 8 bis della l.r. 18/1994 e successive modifiche è inserito il seguente:

“Art. 8 ter

(Valutazione dei direttori generali. Decadenza dall'incarico)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la valutazione dei direttori generali nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, del giusto procedimento nonché di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, eventualmente anche individuando apposite strutture di elevata qualificazione a supporto dell'attività di valutazione.

2. Decorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale valuta, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, i risultati aziendali conseguiti e gli obiettivi raggiunti dal direttore generale, in relazione agli obiettivi assegnati ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Restano ferme le valutazioni periodiche previste dalla normativa vigente in materia.

3. Nel caso di valutazione negativa il Presidente della Regione dispone, con proprio decreto, la decadenza del direttore generale dall'incarico.

4. Il Presidente della Regione dispone, altresì, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche, la decadenza del direttore generale dall'incarico, senza necessità di attivare il procedimento di valutazione di cui al comma 2, nei seguenti casi:

- a) la gestione presenti un grave disavanzo;
- b) violazione di leggi o dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
- c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità ovvero di una delle cause ostative di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, del d.lgs. 502/1992, e successive modifiche;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



- d) assenza o impedimento continuativo protratto per oltre sei mesi;
- e) altri gravi motivi.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere a), b) ed e), la decadenza è disposta previa deliberazione della Giunta regionale adottata nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e).

6. In caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del direttore generale e le relative funzioni sono svolte, nelle more della sua sostituzione, dal più anziano di età tra il direttore sanitario e quello amministrativo. In caso di assenza o impedimento del direttore generale per un periodo inferiore a quello che determina la decadenza, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o da quello sanitario su delega del direttore generale stesso ovvero, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere a), b) ed e), in alternativa a quanto previsto dal primo periodo del comma 6, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può procedere alla nomina di un commissario straordinario, il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale da effettuarsi, di norma, entro il termine di sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5

(Modifiche all'articolo 15 della L.r. 18/1994)




1. Il comma 2 dell'articolo 15 della L.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato il direttore amministrativo e il direttore sanitario, dandone comunicazione alla struttura regionale competente. I provvedimenti di nomina sono pubblicati sul BURL nonché, unitamente ai relativi curricula, sul sito web della Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della L.r. 18/1994 è inserito il seguente:

“4 bis. La struttura regionale competente, entro trenta giorni dalla nomina dei direttori di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 3 e 4. In caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti medesimi, la Giunta regionale provvede a darne comunicazione al direttore generale, per gli adempimenti di competenza.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 6

(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 18/1994)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 18/1994 e successive modifiche è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

(Incarico di direzione di strutture sanitarie complesse)

1. L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa è attribuito dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale ovvero dell'azienda ospedaliera ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la disciplina oggetto dell'incarico, previa selezione pubblica, svolta a seguito della pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta ufficiale, sul BURL e sul sito web della Regione.

2. La selezione di cui al comma 1 è effettuata da una commissione che valuta l'idoneità dei candidati sulla base dei titoli posseduti.

3. La commissione di cui al comma 2 è nominata, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di selezione pubblica, dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale ovvero dell'azienda ospedaliera, ed è composta da cinque dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con incarico di struttura complessa nella disciplina oggetto della selezione, di cui tre membri sono estratti a sorte tra i nominativi inseriti negli elenchi messi a disposizione dalle altre regioni e i restanti due membri sono estratti a sorte tra i nominativi, in possesso di analoghi requisiti, inseriti nell'elenco regionale. L'estrazione a sorte è pubblica e ne viene data notizia sul sito web della Regione.

4. La commissione è presieduta dal componente più anziano.

5. Prima di avviare le procedure di selezione, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità del posto da ricoprire. Valutati i titoli la commissione **adotta** formula la terna da sottoporre al direttore generale per l'attribuzione dell'incarico.

6. L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa ha durata di cinque anni ed è regolato ai sensi della normativa vigente in materia.

MGP

Full

*HA
MGP*

Il Presidente della Regione Lazio


Pietro Marrazzo


Pietro Marrazzo



7. esaurita la procedura di nomina, la terra di cui al comma 5 cessa di avere efficacia.”



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Malpasso






Art. 7

(Disposizioni transitorie)


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta:

- a) il regolamento previsto dall'articolo 8 bis, comma 3, della l.r. 18/1994, come modificata dalla presente legge;
- b) la deliberazione di definizione dei criteri e delle modalità di valutazione di cui all'articolo 8 ter, comma 1, della l.r. 18/1994, come modificata dalla presente legge.

2. Le disposizioni concernenti la nomina dei direttori generali di cui agli articoli 8 e 8 bis e l'attribuzione degli incarichi di struttura sanitaria complessa di cui all'articolo 16 bis della l.r. 18/1994, come modificata dalla presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, dei direttori generali e dei dirigenti di struttura sanitaria complessa successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



*Il Presidente
della Regione Lazio*

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1994, N. 18 (DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. ISTITUZIONE DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)"

La presente proposta di legge introduce una serie di modifiche alla legge regionale 18/1994, finalizzate ad adeguare la normativa regionale ai recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale in materia di spoil system; all'introduzione di nuove modalità di nomina dei direttori generali e dei responsabili di strutture sanitarie complesse delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; all'accrescimento della efficienza delle attività di vigilanza e controllo della Giunta regionale sui soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale, anche attraverso la costituzione di una commissione di garanzia, con funzioni di supporto alla Giunta in tale attività. Più precisamente:

- a) **l'articolo 1** della proposta, con l'inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 18/94, introduce il concetto di omogeneità e unitarietà delle attività di controllo svolte dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dagli altri enti regionali che operano nel sistema sanitario regionale, onde consentire alla Giunta di esercitare la funzione di vigilanza ad essa spettante con la massima efficacia. A tal fine viene istituita una commissione di garanzia per i controlli sul sistema sanitario regionale, che ha il compito di supportare la Giunta per l'esercizio di tale funzione;
- b) **gli articoli 2 e 3**, rispettivamente, sostituiscono l'articolo 8 e introducono l'articolo 8 bis nella legge regionale in argomento. E' innovato il sistema di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche attraverso la istituzione di un elenco regionale dei direttori generali, tenuto e aggiornato da una commissione appositamente istituita. In sintesi, tali figure son nominate dal Presidente della Regione che sceglie nell'ambito di una terna di nomi selezionata dalla commissione in relazione ai requisiti posseduti dai candidati in riferimento alle caratteristiche dell'incarico;
- c) **l'articolo 4** introduce l'articolo 8 ter, relativo alla valutazione dei direttori generali nonché le modalità e procedure per la decadenza dall'incarico. E' stato eliminato il meccanismo dello spoil system per i direttori generali, adeguando in tal modo la normativa regionale alla sentenza n. 104 del 2007 della Corte Costituzionale;
- d) **l'articolo 5** modifica l'articolo 15 della citata legge, prevedendo l'obbligo di comunicazione delle nomine dei direttori amministrativi e sanitari alla competente struttura regionale, al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti necessari;
- e) **l'articolo 6** introduce l'articolo 16 bis, relativo alla disciplina dell'attribuzione degli incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse, introduce la disciplina regionale in materia, atteso che, ad oggi, gli incarichi venivano conferiti sulla base della normativa statale;
- f) **l'articolo 7** contiene disposizioni transitorie per la prima applicazione della nuova disciplina.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo

